Comune di Foiano di Val Fortore

Provincia di Benevento

Ordinanza

N. 18 DEL 04-07-2025

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER LA STAGIONE ESTIVA 2025 – DEROGA AI DIVIETI PER L'AREA BARBECUE COMUNALE IN LOCALITÀ SAN GIOVANNI A MAZZOCCA.

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;

VISTO il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», e in particolare l'art. 3, comma 1, lettera c), che individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile, nonché l'art. 6, comma 1, relativo alle attribuzioni della predetta Autorità;

VISTA la circolare del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, prot. n. MIN_MUSUMECI – 0001547-P-04/06/2025, recante «Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2025. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale nonché ai rischi conseguenti»;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353, «Legge quadro in materia di incendi boschivi»;

VISTO l'art. 14, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile»;

VISTA la legge regionale Campania 7 maggio 1996, n. 11, e s.m.i.;

VISTA la legge regionale Campania 22 maggio 2017, n. 12, e s.m.i., «Sistema di protezione civile in Campania»;

VISTO il Regolamento regionale Campania 28 settembre 2017, n. 3, «Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale», e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale», e s.m.i.;

VISTO il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e s.m.i.;

VISTO il «Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2024-2026» approvato con D.G.R. Campania n. 309 del 24.06.2024;

VISTO il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 334 del 10 giugno 2025 con il quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, valevole dal 15 giugno 2025 al 30 settembre 2025;

CONSIDERATO che il rischio incendi boschivi rientra fra quelli di interesse del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 1/2018;

ATTESO che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMA I DIVIETI

vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, valevole dal 15 giugno 2025 al 30 settembre 2025**:**

— DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali, ai sensi dell'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006;

— DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera f), della legge regionale Campania 26/2012;

— DIVIETO di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino a una distanza di 100 m dagli stessi, nonché nei pascoli (art. 75, commi 1 e 3, Reg. reg. 3/2017);

— DIVIETO di compiere, nei boschi e nei pascoli, le attività di cui all'art. 75, comma 4, del Reg. reg. 3/2017 (uso di motori o fornelli che producano faville o brace, apparecchi a fiamma per il taglio di metalli, brillamento mine, fumo, sosta di veicoli su viabilità non asfaltata, ecc.);

— DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi o «lanterne volanti» a una distanza inferiore a 1 km dalle superfici boscate e dai pascoli, salvo specifica autorizzazione del Sindaco.

FATTO SALVO quanto disposto al punto 7 del presente dispositivo, relativo all'area barbecue comunale in località San Giovanni a Mazzocca.

E ORDINA

Disposizioni per gli enti gestori di infrastrutture e servizi

Alle società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo - in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 75, c. 14, del Regolamento regionale 3/2017 - alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi.

I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

All'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa vigente si applica la specifica normativa nonché e le eventuali ulteriori disposizioni adottate dall'Ente di gestione.

Aree di interfaccia urbano-rurale – Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari di zone di interfaccia urbano-rurale, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e di provvedere la ripulitura dell'area circostante l'insediamento - per un raggio di almeno metri venti - mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromassa, e l'eliminazione di tutte le fonti di possibile innesco, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali di cui all'art. 75 c.15 del Regolamento n.3 /2017 e ss.mm.ii..

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili e di idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.

Gestione dei terreni incolti o a riposo e divieto di bruciatura della vegetazione spontanea

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, di realizzare fasce protettive prive di residui di vegetazione - di larghezza non inferiore a 5 metri - lungo tutto il perimetro del proprio fondo, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama l'OBBLIGO, di cui all'art. 75, c. 14-bis, del Regolamento regionale n.3/2017, per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza. Si richiama, altresì, il rispetto delle norme in materia di applicazione del regime di condizionalità di cui all'art.3, c.4 lett.a) del D.M. n.2588 del 20/03/2020, inerente gli impegni relativi alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 6) e alla delibera di Giunta regionale n. 341 del 09/07/2020 recante "Approvazione dell'elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del DM n. 2588/2020.

Fasce protettive dei campi coltivati e divieti di abbruciamento delle stoppie

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia protettiva arata sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama il DIVIETO assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione, ai sensi dell'art. 182 c.6-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Si richiama, altresì, il DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti,

vigente dal 1° giugno al 20 settembre, di cui all'art. 25, c.1 lett. f) della Legge regionale n. 26/2012.

Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), ubicate nelle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. n. 353/2000, di comunicare al Comune i riferimenti della propria sede e di quelle periferiche nonché i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne.

Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati alla Protezione Civile della Regione Campania onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.

Si richiama il DIVIETO, di cui all'art. 76 del Regolamento Regionale n.3/2017, di impianto di fornaci, depositi o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni, all'interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi.

Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

Sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti semplificati, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti.

Area barbecue comunale in località San Giovanni a Mazzocca – Deroga ai divieti di accensione fuochi

In deroga ai divieti richiamati nella presente ordinanza, esclusivamente all'interno dell'area barbecue comunale sita in località San Giovanni a Mazzocca, appositamente realizzata e attrezzata con opere permanenti di mitigazione del rischio d'incendio (bracieri in muratura refrattaria, pavimentazione ignifuga, rete idrica antincendio a colonnine soprasuolo, segnaletica di sicurezza e presidi estinguenti), è consentita l'accensione di fuochi a scopo alimentare, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo è limitato ai bracieri fissi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, con divieto assoluto di accendere fuochi a terra o su dispositivi mobili;

b) deve essere garantita la presenza, a cura dei fruitori, di almeno un mezzo di estinzione efficiente (estintore a polvere da 6 kg o equivalente) per ciascun braciere in uso;

c) è fatto obbligo di estinguere completamente le braci al termine dell'attività e di conferire le ceneri negli appositi contenitori ignifughi;

d) in caso di condizioni meteo-climatiche avverse (vento forte, temperature eccezionalmente elevate, dichiarazione di stato di pre-allerta), il Responsabile del Servizio può sospendere con immediatezza l'utilizzo dell'area;

e) il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente punto comporta l'immediata cessazione dell'attività, la revoca della deroga e l'applicazione delle sanzioni di cui al punto 9.

Vigilanza

Gli organi di Polizia, la Polizia Locale e tutti gli enti territorialmente competenti vigilano sull'osservanza della presente ordinanza, perseguendo i trasgressori ai sensi di legge.

Sanzioni

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, nonché con le sanzioni penali di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p. Ogni altra violazione relativa alla mancata

esecuzione degli interventi di prevenzione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente ordinanza, si rinvia alle ulteriori disposizioni contenute nel provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Foiano di Val Fortore, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale.

Copia della presente è trasmessa:

— Al Comando di Polizia Municipale;

— Alla Giunta comunale e ai Servizi dell'Ente;

— Al Comando Stazione Carabinieri di Baselice;

— Alla Stazione Carabinieri Forestale di San Bartolomeo in Galdo;

— Alla Direzione Provinciale ANAS;

— Alla Direzione Provinciale Viabilità;

— Al Consorzio di Bonifica di Benevento;

— Alla Provincia di Benevento;

nonché, per conoscenza, alla Protezione Civile Regionale, alla Prefettura di Benevento, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Gruppo Carabinieri Forestale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione di Napoli, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

IL SINDACO
DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.